



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERAZIONE N° 81 DEL 17/12/2010

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI OSNAGO E LA SOCIETA' UNICA SERVIZI SPA PER LA REALIZZAZIONE, CONCESSIONE IN UTILIZZO E FUTURA CESSIONE A PREZZO AGEVOLATO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - COPERTURA PALESTRA COMUNALE

L'anno duemiladieci, addì diciassette del mese di dicembre alle ore 21.00 nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione. All'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	P	A	N.	COGNOME E NOME	P	A
1	STRINA Dott. Paolo	SI		10	BURATTI Gaetano	SI	
2	CAGLIO Gabriele	SI		11	LORENZET Daniele	SI	
3	POZZI Alessandro	SI		12	MAGGIONI Diana	SI	
4	NEBULONI Marco	SI		13	BRAMBILLA Claudio	SI	
5	BELLANO Pieraldo	SI		14	PIROVANO Angelo		SI
6	BRIVIO Paolo	SI		15	VERGANI Stefano	SI	
7	TIENGO Angelo	SI		16	MAGGI Angelo	SI	
8	MARCHIONI Florinda	SI		17	BONANOMI Martino	SI	
9	ARLATI Francesco	SI					

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Paolo Strina dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 12 dell'ordine del giorno.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI OSNAGO E LA SOCIETA' UNICA SERVIZI SPA PER LA REALIZZAZIONE, CONCESSIONE IN UTILIZZO E FUTURA CESSIONE A PREZZO AGEVOLATO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - COPERTURA PALESTRA COMUNALE

ASS. TIENGO: Come sapete da tempo noi cerchiamo di dotare le strutture comunali con capacità di produzione energia da fonti rinnovabili.

Abbiamo negli anni passati installato 3 impianti solari termici sui centri sportivi che producono l'acqua per le docce, poi quest'anno abbiamo messo in funzione un piccolo impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica su una falda del tetto della scuola, vecchio fabbricato, e adesso con la ricerca che avevamo iniziato per il fotovoltaico grande, individuando tutta l'area standard del PL sud di circa 5.000 m, ma abbiamo avuto delle difficoltà in quanto tutti gli operatori hanno rallentato questo tipo di investimento perché aspettano le nuove norme perché calano gli incentivi o perché sono finiti gli investimenti o vanno altrove.

Sta di fatto che la situazione adesso non è più così florida come qualche tempo fa. Noi comunque con Unica Servizi che è una società partecipata abbiamo trovato quest'accordo, la società si prende l'onere dell'investimento e quindi il Comune non impegna mezzi propri per la realizzazione dell'impianto e viene diviso il conguaglio che ne deriva in 2 tranches, una parte va al Comune e una parte va alla società che deve naturalmente ammortizzare le spese dell'impianto però sia la gestione che l'ammortamento rimane tutto a Unica Servizi.

Il Comune ha il vantaggio della produzione della corrente elettrica e del consumo in loco.

Considerando che quello è un centro dove abbiamo un contatore unico di 43 kW e consuma energia per la palestra, per il campo, per la scuola e l'area intorno, abbiamo verificato che c'è margine per poter arrivare quasi all'autosufficienza di consumo e quindi la cosa ci sembra molto interessante.

L'impianto avrà una produzione di 42,3 kW, ha circa un'estensione di 350 m², praticamente va a completare tutto il tetto della palestra lasciato libero dall'impianto solare termico.

Avrà una produzione annua di 44.400 kWh, l'incentivo che abbiamo detto va alla società produrrà circa € 16.000 nei 20 anni, perché la validità del contratto è di 20 anni, dopodiché la struttura resta al Comune, il contributo invece che va al Comune è il consumo dell'energia, noi abbiamo calcolato che considerando quali sono i costi più o meno attuali, più o meno prevedibili nei primi anni e la quantità di energia che oggi consumiamo in quella zona, abbiamo stimato poi l'aumento di energia che deriverà dal nuovo ampliamento della scuola, dovremo andare ad incassare circa 8.500 Euro che naturalmente vengono scomputati dal fatto che non pagheremo la bolletta o andrà ad azzerare più o meno la bolletta Enel che oggi consumiamo in quella zona.

CONS. BRAMBILLA: Prima di tutto volevo un chiarimento su cosa è il contributo di scambio sul posto.

ASS. TIENGO: Ci sono 2 modalità o uno produce corrente, la produce e la rimette in rete e va a Enel ed Enel l'utilizza oppure uno la scambia sul posto, il caso nostro è proprio questo cioè tu produci corrente elettrica se sei nella fase diurna che utilizzi addirittura va diretto, tu produci e automaticamente..., però questo non è che venga fatto immediatamente, perché tu continui a prendere la corrente da Enel e tu versi a Enel.

Vengono conguagliate le bollette tra l'energia che tu hai consumato e ti vengono contati 10.000 kW, ne hai riversati 10.000 kW vai a zero. Questo è inteso consumo sul posto.

Questo ha un valore e prende un incentivo.

SINDACO: Scambio sul posto consumi il, scambio altrove su un altro contatore, sempre tuo.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

SINDACO: Lo possono fare solo i Comuni.

ASS. TIENGO: Inteso che tu produci e te lo consumi. Mentre quegli impianti che immaginiamo sono quelli che versano nella rete e basta perché non hanno capacità di consumare quelle migliaia e migliaia di kilowatt che produrranno. Sono 2 regimi diversi.

CONS. BRAMBILLA: Noi quando abbiamo considerato l'ipotesi di procedere con l'installazione di un impianto fotovoltaico in zona cavalcavia, tanto per intenderci, avevamo votato a favore perché lo sviluppo di queste energie alternative ci vede favorevoli e favorevoli 2 volte anche perché come Amministrazione Comunale è giusto dare l'esempio e quindi come abbiamo votato a favore in quella precedente occasione, anche se lì non era previsto lo scambio sul posto, a maggior ragione votiamo a favore su questa dove si va in auto consumo praticamente. Quindi votiamo a favore.

SINDACO: L'altro è ancora in discussione; stiamo aspettando dei chiarimenti da parte della GRE, perché l'impianto teoricamente realizzabile arriva a 300 kW però lo scambio altrove è possibile fino a 200 kW però pare, almeno gli operatori dicono, che verrà esteso.

È stato chiesto un chiarimento qualche mese fa proprio da parte di Unica all'ente gestore per capire se è fattibile 300.

Se è fattibile a 300 ragioneremo su 300 se è 200 ragioneremo su 200, non potremo sfruttare tutta l'area.

Certo, in futuro uno potrebbe in teoria fare un altro impianto da 100, però questo ha delle complessità per cui stiamo aspettando questi chiarimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- i Comuni di Almenno San Bartolomeo, Ambivere, Barzana, Bellusco, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Brembate di Sopra, Calusco d'Adda, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Carvico, Chignolo d'Isola, Cisano Bergamasco, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Monte Marengo, Osnago, Palazzago, Ponte San Pietro, Pontida, Presezzo, Roncola, Solza, Sotto il Monte, Suisio, Terno d'Isola, Torre de' Busi, Valbrembo, Villa d'Adda da tempo collaborano per la gestione di servizi in ambito sovracomunale all'interno di un bacino riguardante i territori delle varie amministrazioni ai fini della realizzazione di economie di scala per la fornitura di servizi pubblici alle rispettive cittadinanze;
- a tal fine i Comuni predetti hanno costituito la Unica Servizi Spa, società interamente da questi partecipata che, in linea con la normativa comunitaria, ha adeguato il proprio statuto e le convenzioni, al fine di consentire il proseguimento della gestione e dell'affidamento diretto ("in house providing") dei servizi pubblici locali garantendo agli enti partecipati un controllo analogo a quello esercitato nei confronti dei propri uffici;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27.6.2008, esecutiva a norma di legge, questo Comune ha aderito alla suddetta Società Unica Servizi spa, approvandone lo Statuto e conferendo le proprie quote di capitale sociale al momento detenute all'interno della soc. Linea Servizi srl;

Rilevato che:

1. il Comune di Osnago persegue da tempo lo sviluppo sul proprio territorio delle fonti energetiche rinnovabili;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

2. lo Stato, tramite il Conto Energia (D.M. 19/02/2007), incentiva la produzione di energia tramite tali fonti;
3. l'Amministrazione comunale intende installare sulla copertura del fabbricato di sua proprietà che ospita la palestra comunale in Via Matteotti un impianto fotovoltaico con una potenza complessiva di 42,30 Kw;

Visto lo schema di contratto concordato fra il Comune di Osnago e la società Unica Servizi Spa, con sede a Sotto il Monte Giovanni XXIII in via P. Bernasconi n. 13, per la realizzazione, concessione in utilizzo di tali impianti fotovoltaici con futura cessione al Comune a prezzo agevolato;

Dato atto che lo schema di contratto prevede che:

- la società Unica Servizi Spa realizzi a proprio carico e provveda alla gestione degli impianti fotovoltaici sulla copertura della palestra comunale di Via Matteotti concedendoli in uso al comune per venti anni;
- al termine dei venti anni la proprietà degli impianti verrà trasferita al Comune di Osnago per una somma di 10,00 € + IVA;
- l'installazione degli impianti avvenga entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto;
- il Comune trasferisca (cessioni di credito) alla società Unica Servizi Spa l'incentivo previsto dal D.M. 19/12/2007 (Conto Energia) per la realizzazione degli impianti fotovoltaici;
- al Comune rimanga, oltre all'energia prodotta dagli impianti, il Contributo in Conto Scambio, ovvero il contributo che il Gestore Servizi Energetici (GSE) emette per l'energia prodotta dall'impianto ed immessa nella rete perché non auto consumata;

Considerato che l'operazione risulta vantaggiosa per il Comune in quanto determina un notevole risparmio sui costi dell'energia elettrica utilizzata per l'immobile su cui andranno installati gli impianti e consente di introitare il Contributo in Conto Scambio;

Visto l'art. 13 del D.Lgs n. 223/2006 convertito dalla Legge n. 248/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la possibilità dell'affidamento diretto di servizi a società in house; in particolare il comma 1 di tale disposizione si riferisce all'affidamento diretto a tali società della produzione di beni e servizi strumentali;

Dato atto che:

- la configurazione statutaria e il sistema di governance fanno di Unica Servizi Spa una società in house dei Comuni Soci;
- il servizio di gestione dell'energia elettrica utilizzata per soli immobili di proprietà comunale è un servizio strumentale all'attività dell'ente;

Considerato altresì che in base alla giurisprudenza l'affidamento diretto della produzione di beni e servizi a società in house è ammesso con i seguenti presupposti:

- la totale partecipazione pubblica della società;
- vi sia un controllo sulla società dell'Ente pubblico affidante analogo a quello esercitato sui propri servizi;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Dato atto che:

- il capitale di Unica Servizi Spa è interamente pubblico ed è detenuto dai Comuni soci fra cui il Comune di Osnago;
- il Comune di Osnago ha il proprio rappresentante nell'assemblea dei soci, nella persona dell'assessore all'urbanistica;
- l'Assemblea dei soci elegge il Consiglio di Sorveglianza di Unica Servizi Spa, organo di controllo della società;

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, che vi siano i presupposti normativi per affidamento alla società Unica Servizi Spa della realizzazione e gestione degli impianti fotovoltaici sopra descritti e che l'operazione risulti vantaggiosa per l'amministrazione comunale;

Dato atto che dopo la sottoscrizione del contratto la realizzazione degli interventi è subordinata all'approvazione da parte del Comune del progetto esecutivo degli impianti redatto a cura e spese di Unica Servizi Spa;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi dai 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, lo schema di contratto fra il comune di Osnago e la società Unica Servizi Spa per la realizzazione, concessione in utilizzo di impianti fotovoltaici con futura cessione al Comune a prezzo agevolato, composto da n. 12 articoli e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. Di demandare al Responsabile del Settore 2 – Gestione del Territorio gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione ad Unica Servizi Spa, ad intervenuta esecutività dell'atto;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON FUTURA VENDITA A PREZZO AGEVOLATO

Legenda

Art. 1 - Progetto e Piano economico-finanziario.....	1
Art. 2 - Installazione ed avviamento dell'impianto fotovoltaico.....	2
Art. 3 - Pagamento del contributo, mora e spese per insoluti.....	2
Art. 4 - Consumi di energia eccedenti la produzione dell'impianto fotovoltaico.....	2
Art. 5 - Comportamento da tenere in caso di danno e/o perdita.....	2
Art. 6 - Obblighi dell'Utilizzatore a tutela dei diritti del Concedente. Obblighi al concedente.....	3
Art. 7 - Scadenza del contratto e trasferimento di proprietà dell'impianto all'Utilizzatore.....	3
Art. 8 - Clausola risolutiva espressa, suoi effetti per risoluzione anticipata.....	4
Art. 9 - Acquisto dell'impianto da parte dell'Utilizzatore durante il periodo contrattuale.....	4
Art. 10 - Spese, imposte e tasse.....	5
Art. 11 - Sicurezza.....	5
Art. 12 - Norme applicabili e foro competente.....	6

COMUNE DI OSNAGO	
13 DIC 2019	
Prot. N°	15973
Cat. n°	10
Ci.	3
Page	

La società Unica Servizi spa ha reso fruibile un progetto finalizzato alla produzione di energia elettrica pulita e rivolto al Comune di Osnago

premesse quanto sopra

la società Unica Servizi spa con sede in via Privata Bernasconi, 13 a Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), iscritta alla CCIAA di Bergamo ed al registro imprese n. 03438660163; R.E.A. n. 378765 - P.IVA e C.F. 03438660163, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Gestione Signor Livio Mazzola, domiciliato per la carica presso la sede della società, di seguito denominato **Concedente**;

e

Il Comune di Osnago con sede in viale Rimembranze n° 3 (LC), - P. IVA e C.F. 00556800134, rappresentato dall'arch. Carmelo Martuffo, quale responsabile del settore dell'Area Tecnica, domiciliato per la carica presso il Municipio di Osnago, di seguito denominato **Utilizzatore**;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Progetto e Piano economico-finanziario

Sulla base dello studio di fattibilità redatto si sono verificate e riscontrate le condizioni per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico presso la palestra comunale di sita in comune di Osnago in via Matteotti, con **potenza di picco 42,30 kWp**. In coerenza ai principi dell'iniziativa dette operazioni, compiute gratuitamente dal Concedente, si sostanziano nella predisposizione degli elaborati finalizzati all'ottenimento delle autorizzazioni previste del "Conto Energia" D.M.19/02/2007, che incentiva la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le tabelle allegato A), facente parte integrante del presente contratto, forniscono la stima dei parametri economici e di produzione, in particolare

- Produzione di energia elettrica espressa in kWh annui per i successivi 20 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.
- Valori massimi dei consumi gratuiti ammissibili di energia elettrica, previsti annualmente per i successivi 20 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, oltre i quali verrà applicato l'art. 4 della presente scrittura
- Stima del valore del Contributo in Conto Scambio in base a ipotesi di autoconsumo, derivate da medie nazionali e compatibili con la destinazione d'uso dell'immobile in oggetto.

Art. 2 - Installazione ed avviamento dell'impianto fotovoltaico

L'Utilizzatore autorizza il Concedente ad adibire una porzione del tetto del proprio immobile, alla installazione dell'impianto che viene dato in uso all'Utilizzatore per un periodo di venti anni, non tacitamente rinnovabile, decorrente dalla data dell'effettivo riconoscimento da parte del GSE della tariffa incentivante, decorso il quale arco temporale, laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 7. Il Concedente si Impegna a compiere, nel termine di 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente contratto, l'installazione dei pannelli e delle relative opere accessorie, comprensive dell'immissione in rete dell'energia prodotta dai pannelli stessi.

A seguito della installazione ed immediatamente dopo la messa in funzione, l'Utilizzatore si renderà disponibile a controfirmare una dichiarazione con la quale prende in consegna l'impianto, dopo averne constatato la funzionalità nei termini a lui noti, ed a sottoscrivere, nel termine di 10 giorni, i documenti relativi all'allacciamento, predisposti a cura e spese del Concedente, degli stessi alla rete nazionale e, nei successivi 20 giorni, sottoscriverà l'impegno del versamento (cessione del credito) al Concedente della quota incentivata concessa dal GSE sull'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico.

L'Utilizzatore tratterrà invece il Contributo in Conto Scambio, ovvero il contributo che il GSE emette per l'energia prodotta dall'impianto ed immessa in rete perché non auto consumata.

Considerando la destinazione d'uso dell'immobile, ovvero il fatto che la quasi totalità dei consumi energetici coincide con le ore di produzione dell'impianto fotovoltaico, l'energia auto consumata e il Contributo di Conto Scambio potrebbero portare all'annullamento delle spese per l'acquisto di energia elettrica.

La proprietà dell'impianto permane in capo al Concedente per tutta la durata del contratto. Inoltre il Concedente si impegna a compiere tutte le attività manutentive e gestionali dell'impianto ed a sostenere i relativi costi che ne derivano.

Art. 3 - Pagamento del contributo, mora e spese per insoluti

Durante il periodo di messa a regime contabile, necessario alla Società Erogatrice dell'Energia Elettrica (variabile da tre a dodici mesi dalla connessione in rete dell'impianto fotovoltaico), l'Utilizzatore dovrà provvedere al pagamento delle bollette riferite a tale periodo, in attesa del conguaglio previsto del "Contratto di Scambio sul Posto".

Il costo kWh sarà determinato dai prezzi di mercato dell'anno corrispondente al consumo effettuato precisando che sarà applicato il prezzo stabilito dall'ente erogatore dell'energia stessa (comprensivo di eventuali accise e imposte).

Art. 4 - Consumi di energia eccedenti la produzione dell'impianto fotovoltaico

L'Utilizzatore si Impegna a pagare al fornitore dell'energia elettrica i kWh annui, eventualmente consumati dallo stesso Utilizzatore, eccedenti il quantitativo di energia prodotto dall'impianto fotovoltaico, installato dal Concedente, come riportato nell'allegata tabella A).

Art. 5 - Comportamento da tenere in caso di danno e/o perdita

L'Utilizzatore, a mezzo dei canali di segnalazione messi a disposizione dal Concedente (telefonici - fax - recapiti postali - posta elettronica), dovrà informare tempestivamente il Concedente di qualunque danneggiamento, deterioramento, distruzione, perdita, sottrazione, evento straordinario e/o di qualsiasi altro analogo fatto concernente i beni costituenti l'impianto oggetto del presente contratto.

L'Utilizzatore si impegna altresì a compiere tutti gli atti a lui possibili per la limitazione del danno, a conservare le parti danneggiate e difettose per l'esame da parte del perito del Concedente o della sua compagnia di assicurazioni, a permettere ogni rilevazione dell'oggetto danneggiato, nonché sull'evento e sull'importanza del danno.

Art. 6 - Obblighi dell'Utilizzatore a tutela dei diritti del Concedente. Obblighi del Concedente

L'Utilizzatore per tutta la durata del presente contratto si obbliga:

- a) a mantenere i beni costituenti l'impianto oggetto del contratto libero da privilegi, pegni, oneri o vincoli di ogni specie e natura, come pure a fare quanto necessario per impedire l'accensione sui beni stessi, da parte di terzi, degli stessi privilegi, pegni, oneri o vincoli, opponendosi ad ogni azione pregiudizievole posta in essere da terzi sui beni ed a darne comunicazione immediata al Concedente a mezzo dei canali di segnalazione messi a disposizione dal Concedente (telefonici - fax - recapiti postali - posta elettronica).
In caso di provvedimenti cautelari o esecutivi e di azioni conseguenti a fallimenti ed ad altre procedure concorsuali, l'Utilizzatore deve comunque avvertire anche chi compie l'azione stessa che i beni sono di proprietà del Concedente ed assumere al tempo stesso ogni opportuna iniziativa, anche giudiziale, atta a difendere i diritti del Concedente sui beni oggetto del contratto;
- b) a non cedere a terzi il godimento e l'uso anche parziale dei beni oggetto del contratto ed a non sublocare i beni o cedere il presente contratto senza il consenso scritto del Concedente, che in ogni caso non libererà l'Utilizzatore dalle obbligazioni derivanti dal presente contratto, quale obbligato in solido. Il Subentrante dovrà garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che dovessero risultare non adempiute, anche se anteriori alla cessione. Resta definito che il Concedente non ha alcuna responsabilità relativamente allo stato d'uso dei beni oggetto del contratto di cessione;
- c) a comunicare immediatamente al Concedente eventuali alterazioni o mutamenti dei beni che possono comportare il rischio della loro rovina; i costi derivanti dalla manutenzione straordinaria del tetto (smontaggio e montaggio impianto) saranno a carico dell'Utilizzatore. In caso di interventi strutturali importanti (modifica al tetto, innalzamento abitazione, ecc...) l'Utilizzatore si impegna ad acquistare l'impianto dal concedente prima di eseguire i lavori, ovvero a riconoscere al concedente un contributo pari alla somma del conto energia e della quota di utilizzo dell'energia pari a quanto avvenuto nell'anno precedente, e comunque per tutto il periodo di mancato funzionamento dell'impianto;
- d) a consentire agli incaricati del Concedente di accertare all'occorrenza lo stato d'uso e di conservazione dei beni oggetto del contratto ed in generale l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, consentendo altresì, se necessario, facile accesso al luogo o all'immobile in cui essi fossero utilizzati o custoditi;
- e) a non variare il luogo o modalità di utilizzo dei beni oggetto del contratto senza la preventiva autorizzazione del Concedente;
- f) con la consegna dei beni costituenti l'impianto fotovoltaico, l'Utilizzatore si impegna a custodire l'impianto con la diligenza del buon padre di famiglia ed a fornire al Concedente le informazioni necessarie alla gestione in relazione al Conto Energia.
- g) in caso di cessione di proprietà dell'immobile, la custodia dell'impianto dovrà essere ceduta dall'Utilizzatore alla nuova proprietà che subentrerà, sottoscrivendo il presente contratto secondo i principi della "volutazione".
- h) i beni andranno adibiti ad uso dell'Utilizzatore con esclusione di ogni forma di affidamento a terzi.

Il concedente per la durata del presente contratto si obbliga:

- a) al sostenimento di tutte le spese di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti l'impianto fotovoltaico;
- b) al sostenimento delle spese derivanti dagli eventi straordinari, quali (elencazione a titolo esemplificativo e non vincolante): grandine, rotture improvvise, danneggiamenti, ecc.;
- c) a stipulare opportuna polizza assicurativa che copra i danni subiti anche da terzi e al fabbricato stesso.
- d) a predisporre idoneo progetto esecutivo dell'impianto.

Art. 7 - Scadenza del contratto e trasferimento di proprietà dell'impianto all'Utilizzatore

Alla scadenza del periodo ventennale di utilizzo, decorrente dalla data dell'effettivo riconoscimento da parte del GSE, la proprietà dell'impianto fotovoltaico verrà trasferita a pieno titolo e dietro versamento della somma di € 10,00 + IVA dal Concedente all'Utilizzatore, sempreché il contratto stesso abbia avuto efficacia ininterrotta tra le parti per tutto il periodo

della sua durata e che, alla scadenza, non risultino pendenti controversie tra le parti in ordine alla sua efficacia od esecuzione.

In caso contrario, l'impianto resterà di proprietà del Concedente, che provvederà al compimento delle operazioni di smontaggio e di rimozione.

Il Concedente è sin d'ora autorizzato, per l'effettuazione delle succitate operazioni, ad accedere agli immobili di proprietà dell'Utilizzatore ove l'impianto sarà installato.

La consegna dei beni al termine del presente contratto, risulterà da un apposito verbale, predisposto dal Concedente, redatto in contraddittorio con l'Utilizzatore.

L'Utilizzatore prende atto per sé ed i suoi aventi causa che in caso di mancata restituzione dei beni la detenzione e l'utilizzo dell'impianto sono contrarie alla volontà del Concedente e che, in caso di mora nella riconsegna dei beni, dovrà essere riconosciuta un'indennità come indicato al successivo art. 8), salvo maggior danno.

Art. 8 - Clausola risolutiva espressa, suoi effetti per risoluzione anticipata

Il Concedente ha diritto di invocare, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la risoluzione anticipata del presente contratto, (senza necessità di alcun preavviso) previa costituzione in mora, qualora l'Utilizzatore non adempia tempestivamente anche ad una sola delle seguenti obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto medesimo:

- a) mancata presa in consegna dei beni oggetto del contratto da parte dell'Utilizzatore;
- b) opposizione ad azioni pregiudizievoli, ad esempio quali pignoramenti, esecuzioni, ecc., sui beni oggetto del contratto, tenendo indenne il Concedente da pretese di terzi;
- c) di non concedere a terzi il godimento dei beni oggetto del contratto fatto salvo la vendita o la locazione dell'immobile come previsto dall'Art.6;
- d) comunicazione inerente le variazioni giuridiche dell'Utilizzatore;
- e) ispezioni del Concedente sui beni oggetto del contratto; si precisa che le ispezioni dovranno essere preventivamente concordate con l'utilizzatore, il quale dovrà dare massima disponibilità. In difetto o protraendosi impedimenti da parte dell'utilizzatore il Concedente potrà invocare tutte le clausole di cui al presente articolo;
- f) rispetto e osservanza di norme, leggi, regolamenti e disposizioni in ordine all'utilizzo dei beni oggetto del contratto;

Il Concedente ha altresì il diritto di invocare la risoluzione anticipata del contratto, anche laddove le Autorità competenti emettano provvedimenti con cui venga disposto il ritiro dal mercato o il divieto di messa in servizio dei beni oggetto del contratto, ai fini della sicurezza di persone, animali cose e/o ambiente. Le spese relative allo smantellamento saranno a carico del Concedente.

La risoluzione opera di diritto, producendo gli effetti di cui al presente articolo, con la semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata del Concedente all'Utilizzatore di volersi avvalere di detta clausola risolutiva.

Il Concedente si riserva peraltro la facoltà, in tutti i casi sopra citati, di non avvalersi della clausola risolutiva e di richiedere l'adempimento, anche coattivo, derivante dal presente contratto ai sensi dell'Art. 1453 del CC

L'Utilizzatore, in ogni caso di anticipata risoluzione del presente contratto, sarà tenuto a consentire al concedente il recupero, secondo modalità e tempi definiti dallo stesso concedente, dei beni costituenti l'impianto fotovoltaico.

Art. 9 - Acquisto dell'impianto da parte dell'Utilizzatore durante il periodo contrattuale.

A partire dal terzo anno dalla concessione dei bonifici concessi dal GSE, l'utilizzatore ha facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto in qualsiasi momento previo la corresponsione del costo originario dell'impianto (compresi gli oneri finanziari pagati fino alla data del riscatto) al netto delle quote di ammortamento (ventennali) maturate sino alla data del riscatto.

Agli effetti degli adempimenti previsti dal presente articolo la proprietà verrà anticipatamente trasferita all'Utilizzatore compresi i benefici derivati dal "Conto Energia".

Art. 10 - Spese, imposte e tasse

Le spese per lo studio preliminare, il progetto definitivo, la DIA ed ogni altro onere autorizzativo di tipo amministrativo fiscale sono in carico al Concedente.

Nel caso l'utilizzatore, firmato il presente mandato e prima dell'avvio della procedura di realizzazione, in quanto lo studio di fattibilità ha convalidato la positività tecnico economica dell'operazione, desidera retrocedere all'adesione al progetto, anche nel caso intenda finanziare in proprio la realizzazione dell'impianto oggetto dello studio concluso, dovrà riconoscere al Concedente un rimborso forfetario delle spese sostenute di € 500,00 per impianto.

Art. 11 - Sicurezza

Unica Servizi spa realizzerà gli impianti, nel rispetto delle normative di sicurezza prescritte dalla normativa in vigore; qualora le condizioni di sicurezza non siano presenti per le necessità di realizzazione e manutenzione dell'impianto FV, Unica Servizi Spa provvederà a realizzare sistemi di sicurezza anticaduta.

Art. 12 - Norme applicabili e foro competente

Per ogni eventuale controversia relativa al presente contratto, alla sua interpretazione, per quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle leggi in vigore ed alle norme del Codice Civile. Le parti stabiliscono la competenza esclusiva dei Giudici del Foro di Bergamo.

Sotto il Monte, lì:.....

l'Utilizzatore

Il Concedente

.....

.....

L'Utilizzatore dichiara di aver letto ed approvato le premesse, le condizioni tutte e gli allegati del presente contratto e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli del presente contratto: art. 2 (Installazione impianto fotovoltaico, allacciamento alla rete distributiva, volturazione del contratto), 3 (Pagamento delle bollette, more e spese per insoluti), 6 (Obblighi dell'Utilizzatore a tutela dei diritti del Concedente), 7 (Scadenza del contratto e trasferimento di proprietà dell'impianto all'Utilizzatore), 8 (clausola risolutiva espressa, suoi effetti per risoluzione anticipata), 9 (Acquisto dell'impianto da parte dell'Utilizzatore durante il periodo contrattuale) e 12 (Norme applicabili e foro competente).

l'Utilizzatore

.....

TABELLA A

DATI IMPIANTO IMPIANTO PALESTRA
 Utilizzatore: COMUNE DI OSNAGO

Localizzazione: TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE: impianto a tetto

kWp: 42,30

Anno	PRODUZIONE ANNUA kWh	TARIFA COSTO ENERGIA €/kWh	ENTRATA CONTO ENERGIA €/anno	Energia ceduta vendita kWh	VALORE ENERGETICO ELETTRICA €/anno	TOTALE ENTRATE €/anno	CONTRIBUTO TOTALE COMMERCIALE VENTURA ELETTRICA €/anno	COSTI UNICA SPA				BILANCIO ANNUO TOTALE UNICA €/anno
								ASSEGNI	RANITI	IMPORTO FINANZIATO	TOTALI UScite	
1	44.415	€ 0,3759	€ 16.695,60	44.415	€ 7.108,40	€ 23.802,00	€ 7.109,40	€ 846,00	€ 14.881,97	€ 23.880,37	€ 121,03	
2	44.037	€ 0,3759	€ 16.553,60	44.037	€ 7.151,69	€ 23.705,37	€ 7.151,69	€ 859,60	€ 14.881,97	€ 23.751,04	€ 45,66	
3	43.663	€ 0,3759	€ 16.412,08	43.663	€ 7.197,36	€ 23.610,24	€ 7.197,36	€ 871,57	€ 14.881,97	€ 23.622,37	€ 212,13	
4	43.289	€ 0,3759	€ 16.273,47	43.289	€ 7.243,12	€ 23.510,58	€ 7.243,12	€ 884,84	€ 14.881,97	€ 23.604,38	€ 377,70	
5	42.924	€ 0,3759	€ 16.135,14	42.924	€ 7.289,28	€ 23.420,43	€ 7.289,28	€ 897,91	€ 14.881,97	€ 23.587,09	€ 542,65	
6	42.558	€ 0,3759	€ 15.998,00	42.558	€ 7.335,73	€ 23.333,73	€ 7.335,73	€ 911,30	€ 14.881,97	€ 23.570,47	€ 706,74	
7	42.187	€ 0,3759	€ 15.862,01	42.187	€ 7.382,48	€ 23.244,40	€ 7.382,48	€ 925,05	€ 14.881,97	€ 23.554,58	€ 870,09	
8	41.819	€ 0,3759	€ 15.727,19	41.819	€ 7.429,52	€ 23.158,71	€ 7.429,52	€ 938,93	€ 14.881,97	€ 23.539,36	€ 1.032,84	
9	41.449	€ 0,3759	€ 15.593,50	41.449	€ 7.476,67	€ 23.070,37	€ 7.476,67	€ 953,01	€ 14.881,97	€ 23.524,66	€ 1.194,48	
10	41.078	€ 0,3759	€ 15.460,06	41.078	€ 7.524,51	€ 22.985,47	€ 7.524,51	€ 967,31	€ 14.881,97	€ 23.510,10	€ 1.356,83	
11	40.704	€ 0,3759	€ 15.326,84	40.704	€ 7.572,48	€ 22.902,01	€ 7.572,48	€ 981,82	€ 14.881,97	€ 23.495,78	€ 1.519,06	
12	40.334	€ 0,3759	€ 15.193,24	40.334	€ 7.620,72	€ 22.820,96	€ 7.620,72	€ 996,54	€ 14.881,97	€ 23.481,67	€ 1.681,62	
13	40.001	€ 0,3759	€ 15.070,05	40.001	€ 7.669,20	€ 22.739,33	€ 7.669,20	€ 1.011,48	€ 14.881,97	€ 23.467,24	€ 1.844,91	
14	39.750	€ 0,3759	€ 14.941,85	39.750	€ 7.718,16	€ 22.660,11	€ 7.718,16	€ 1.026,67	€ 14.881,97	€ 23.453,48	€ 1.999,15	
15	39.412	€ 0,3759	€ 14.814,85	39.412	€ 7.767,34	€ 22.582,29	€ 7.767,34	€ 1.042,07	€ 14.881,97	€ 23.440,44	€ 2.151,15	
16	39.077	€ 0,3759	€ 14.689,02	39.077	€ 7.816,84	€ 22.508,88	€ 7.816,84	€ 1.057,70	€ 0,00	€ 23.428,83	€ 2.302,83	
17	38.745	€ 0,3759	€ 14.564,16	38.745	€ 7.866,95	€ 22.430,81	€ 7.866,95	€ 1.073,58	€ 0,00	€ 23.418,77	€ 2.454,04	
18	38.415	€ 0,3759	€ 14.440,37	38.415	€ 7.917,78	€ 22.357,15	€ 7.917,78	€ 1.089,67	€ 0,00	€ 23.409,11	€ 2.605,60	
19	38.088	€ 0,3759	€ 14.317,82	38.088	€ 7.969,23	€ 22.284,05	€ 7.969,23	€ 1.106,01	€ 0,00	€ 23.400,25	€ 2.757,60	
20	37.765	€ 0,3759	€ 14.195,02	37.765	€ 8.021,00	€ 22.213,92	€ 8.021,00	€ 1.122,60	€ 0,00	€ 23.392,20	€ 2.910,72	
TOTALE	740.000	€ 0,3759	€ 27.723,30	740.000	€ 149.115,12	€ 845.446,09	€ 149.115,12	€ 11.915,12	€ 223.229,89	€ 473.229,89	€ 48.580,55	

Legenda



1 - I VALORI SONO ANNUALMENTE FISSATI SULLA BASE DELLA TARIFFA MEDIA, ATTUALMENTE IN VIGORE, INCREMENTATA DELL'1,5% ANNUO E ADEGUATA SECONDO L'ANDAMENTO DEL MERCATO DELL'ANNO CORRISPONDENTE

2 - LA PRODUZIONE VIENE DECREMENTATA ANNUALMENTE DEL 0,05% COME DAI PARAMETRI DI RIFERIMENTO DESUNTI DALLE GARANZIE DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI

PARAMETRI ANALISI FINANZIARIA

	u.d.m.	Input	note
Dati Generali			
LUOGO DI INSTALLAZIONE		Paestra	
TOTALE POTENZA IMPIANTO	KWp	42,30	
PRODUZIONE TOTALE ANNUA IMPIANTO	kWh	44.415,000	
PERDITA DI EFFICIENZA ANNUA IMPIANTO	%	0,85%	Al 20° anno efficienza >80% garantita dal produttore
COSTO IMPIANTO CHIAVI IN MANO	€	177.660,00	
TARIFFA INCENTIVANTE PER IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO ENTRO 20 APRILE 2011	€/kWh	0,3759	
Isituto di credito		input	note
Importo non finanziato	€	0,00	
Importo da finanziare	€	177.660,00	
% capitale investito	%	0,00%	
Tasso di interesse	%	3,00%	
Durata del finanziamento	anni	15	
Data Iniziale prestito		1-mag-2011	
Rata annua finanziamento	€	€ 14.881,97	
Assicurazione e manutenzione		input	note
ASSIC. ALL RISKS ANNUA PER KWp	€/KWp	20,00	
MANUTENZIONE ANNUA PER KWp	€/KWp	20,00	
Energia Elettrica		input	note
PREZZI MINIMI GARANTITI PER IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI	kWh	0,1600	
% aumento medio annuo presunto	%	1,5%	

PROGETTO	...
PROGETTISTA	...
DATA	...
SCALE	...
...	...
...	...
...	...
...	...



NOTA: DIMENSIONI ESTERNE IN METRI
ED I CARICHI AMMESSI E DELLA
COPERTURA PERMANENTE



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI OSNAGO E LA SOCIETA' UNICA SERVIZI SPA PER LA REALIZZAZIONE, CONCESSIONE IN UTILIZZO E FUTURA CESSIONE A PREZZO AGEVOLATO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - COPERTURA PALESTRA COMUNALE

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1 DEL T.U.E.L. - D. LGS N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

VISTO: FAVOREVOLE

Osnago, li 14.12.2010



IL RESPONSABILE DEL SETTORE



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina



IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No. 022 - - -

Publicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal: 11 GEN 2011



IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa